

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE
AREA GIURIDICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI TRE ANNI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI NAPOLI CON RELATIVO SERVIZIO DI TRASPORTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto del valore facciale di €5,20, in favore del personale dipendente del Comune di Napoli con relativo servizio di trasporto, consegna e rendicontazione.

Il servizio dovrà essere erogato attraverso la fornitura di buoni pasto che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde, cremerie, ecc.) tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.11.2005 "Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa", dal bando e dal presente capitolato.

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare un numero minimo adeguato di esercizi convenzionati pari ad almeno 1500 su tutto il territorio del Comune di Napoli.

Art. 2 - Importo dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto per il triennio è pari a complessivi €36.923.076,92 Iva esclusa..

Il prezzo a base d'asta è di €36.923.076,92 Iva esclusa come per legge, per ciascun buono pasto del valore facciale di €5,20 IVA inclusa, pari ad un importo annuale di €12.307.693,00 IVA esclusa per n. 2.461.539 buoni pasto annuali .

L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad € 36.923.076,92 Iva esclusa (€38.000.000,00 IVA inclusa). L'Amministrazione garantisce l'emissione di ordinativi relativamente all'importo di € 34.615.384,800 oltre IVA condizionando il residuo importo di €2.307.692,400 oltreIVA (2.400.000,00 IVA compresa) all'effettivo stanziamento della spesa in Bilancio.

Nel corso dell'esecuzione la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno.

Art. 3 - Durata del servizio

Il servizio avrà una durata di tre anni a decorrere dal **gennaio 2007**.

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla prestazione del servizio, se richiesta, anche nelle more del perfezionamento del contratto. In tal caso la durata del servizio decorre dalla data di inizio della prestazione.

Art. 4 - Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs.12.4.2006 n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto, nonché dalle disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa, di cui al D.P.C.M. 18.11.2005.

L'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 in favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando garanzia e qualità della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta, sulla base dei criteri di cui all'art. 6 del citato D.P.C.M., e dei relativi fattori ponderali (F.P.), per una somma complessiva, pari a 100, suddivisa in 40 per il prezzo (lett. a, comma 3, art. 6 D.P.C.M) e 60 per gli altri criteri quali-quantitativi (lett. b, c, d, e, comma 3 art. 6 D.P.C.M), nonché dei coefficienti correttivi, definiti al successivo punto (**fattori ponderali e coefficienti**).

L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta concorrente ammessa alla gara che riporterà il punteggio complessivo più alto.

Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime tre cifre decimali;

Fattori ponderali e coefficienti:

per l'attribuzione del punteggio relativo a:

- a) **prezzo (art. 6, comma 3 lett. a) D.P.C.M.); fattore ponderale max 40**

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta con il prezzo offerto più basso rispetto a quello a base d'asta. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo di 0,97:

prezzo minimo offerto/prezzo singola offerta x 40 x 0.97 = punteggio offerta singola Ditta.

b) rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati (art. 6, comma 3 lett. b) D.P.C.M.); fattore ponderale max 24

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte della ditta concorrente, quale società di emissione, il rimborso medio più elevato dei buoni pasto in favore degli esercizi convenzionati. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula: rimborso singola offerta diviso rimborso massimo moltiplicato per il punteggio massimo; il risultato è moltiplicato per un coefficiente correttivo di 0,97:

rimborso singola offerta/rimborso massimo offerto X 24 X 0.97 = punteggio offerta singola Ditta.

c) progetto tecnico (art. 6, comma 3 lett. e) D.P.C.M.); fattore ponderale max 10.

Il punteggio sarà attribuito sulla base di un progetto tecnico dettagliato ed esaustivo presentato da ciascuna ditta concorrente che meglio risponda alle esigenze organizzative della Stazione appaltante, anche in relazione alle proposte di soluzioni innovative tecnologiche, che rendano il servizio richiesto ancor più funzionale.

Nella valutazione dei punteggi da attribuire al progetto, si terrà conto:

- delle modalità di assistenza offerte al Servizio della Stazione appaltante che intratterrà rapporti con l'aggiudicataria durante l'esecuzione del contratto;
- delle modalità di consegna dei buoni pasto con riferimento al livello di informatizzazione adottato;
- di altri elementi di miglioramento delle condizioni minime per l'espletamento del servizio richieste nel capitolato con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
 - aggiornamento dell'elenco degli esercizi convenzionati;
 - fruibilità di collegamenti informatici;
 - attivazione di servizi on line;
 - sistemi tempestivi di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli stessi, in carico alla Stazione appaltante ed ai fruitori.

d) termini di pagamento agli esercizi convenzionati (art. 6, comma 3 lett. d) D.P.C.M.); fattore ponderale 2.

Il punteggio di due punti è attribuito alle ditte che si impegnano a pagare i corrispettivi delle fatture agli esercizi convenzionati, in un termine inferiore rispetto a quello massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della fattura, previsto dal comma 2 dell'art. 9 del D.P.C.M.

e) rete degli esercizi (art. 6, comma 3 lett. e D.P.C.M.); fattore ponderale max 24.

Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che reca l'impegno espresso all'attivazione entro il termine di trenta giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria del maggior numero di convenzioni con esercizi che abbiano i requisiti richiesti dal capitolato, fermo rimanendo l'obbligo in capo alle ditte offerenti di assicurare un numero minimo di esercizi convenzionati sul territorio comunale pari a 1500.

Alle altre offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula, corretta da un fattore di correzione fissato in 0,88: numero esercizi singola offerta diviso numero massimo esercizi moltiplicato per punteggio massimo:

Numero esercizi singola offerta/ numero massimo esercizi offerto X 24, corretto dal fattore di correzione di 0,88 = punteggio offerta singola Ditta.

Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006 in possesso di

tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando, dal presente capitolato speciale di appalto, dal DPCM 18 novembre 2006 e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture;

E' ammessa la partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006.

La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 34 e seg. D.Lgs. 163/2006.

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata.

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione.

Art. 6 - Condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte.

Le ditte che intendono concorrere alla gara in oggetto, dovranno far pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli, **in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano**, un plico chiuso con ceralacca, firmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: *"Offerta per la gara di appalto del servizio sostitutivo di mensa, mediante fornitura di buoni pasto, ai dipendenti del Comune di Napoli"*, indirizzata a *"Comune di Napoli – Protocollo Generale Gare Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo – Napoli"*, entro e non oltre le ore 12.00 del termine indicato nel bando di gara. La mancata osservanza delle modalità e termini di presentazione innanzi citati determineranno l'esclusione dalla gara.

In caso di spedizione a mezzo di servizio postale, non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale – Gare del Comune.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non è ammessa alla gara.

Sull'esterno del plico dovrà essere indicato - a pena di esclusione - il soggetto che propone l'offerta, con indicazione della natura giuridica, indirizzo, codice fiscale/partita Iva, numero di telefono e di fax.

Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt.34 e ss. del D.Lgs. 163/2006, è necessario indicare tutti i componenti, con indicazione, per ciascun componente, di tutti i dati innanzi richiamati.

Le comunicazioni verranno inoltrate ai concorrenti a mezzo fax al numero indicato sulle buste (nel caso di raggruppamenti, al numero di fax indicato dalla impresa mandataria o di quella designata quale futura mandataria).

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste, ciascuna a sua volta chiusa con ceralacca e con l'apposizione delle firme sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

BUSTA "A" : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA "B" : OFFERTA TECNICA

BUSTA "C" : OFFERTA ECONOMICA

La **BUSTA "A"**, deve contenere, a pena di esclusione:

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente, con allegata, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Nel caso di raggruppamento regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di R.T.I. già costituito o consorzio..

La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allagata al relativa procura speciale legalizzata originale o copia autenticata .

2) DICHIARAZIONE resa de legale rappresentante della ditta offerente, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante, con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art.76 del citato D.P.R. 445/00 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara:

- a) di aver preso visione e di accettare senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale di appalto;
- b) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione, previste dall'art. 38 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, *(tale dichiarazione va resa anche dagli altri soggetti previsti ai punti b) ed e) dell'art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;*
- c) di essersi adeguato e/o di avere in corso le procedure per l'adeguamento alle prescrizioni del D.P.C.M. 28 novembre 20005;
- d) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 **oppure in caso contrario** che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- e) il fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre anni, con importi distinti per anno e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2003/2004/2005);
- f) che l'importo complessivo riferito ai servizi nel settore oggetto della gara, del triennio (2003/2004/2005), è pari o superiore ad € 36.000.000,00 = Iva esclusa, in caso di RTI la mandataria deve possedere minimo il 40% dell'importo complessivo riferito ai servizi nel settore oggetto della gara, nel triennio 2003/2005, mentre le mandanti almeno il 10% fermo restando che complessivamente mandataria e mandanti devono possedere il 100% del requisito richiesto;
- g) che per la gara in argomento non sono state presentate offerte da altre Imprese che abbiano in comune il titolare o il legale rappresentante, siano esse singole o in associazione, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- h) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta e di tener conto nell'espletamento del servizio sostitutivo mediante buoni pasto triennale, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
- i) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, sollevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;
- j) che il prezzo offerto e l'importo da corrispondere agli esercizi convenzionati, sono remunerativi e omnicomprensivi, e che gli stessi verranno mantenuti fissi ed invariati per tutto il triennio contrattuale;
- k) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale e/o sostanziale, con altri concorrenti e di non essersi accordata, e di non accordarsi, con altre partecipanti alla gara (**art. 3 clausola 1 Protocollo di legalità Comune di Napoli e U.T.G. Napoli**) ;
- l) impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori (**art. 3 clausola 2 Protocollo di Legalità tra Comune di Napoli e U.T.G. Napoli**);
- m) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione

alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture di servizi o similari a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere ecc.” (**art. 3 clausola 4 Protocollo di legalità tra Comune di Napoli e U.T.G. di Napoli**);

- n) indicare le imprese titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e nella quale venga specificato che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata – e di essere consapevole che in caso contrario tali contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, non saranno consentiti (**art. 3 clausola 3 Protocollo di legalità tra Comune di Napoli e U.T.G. Napoli**); le clausole di cui ai punti k,l,m,n che precedono (Protocollo di Legalità) formeranno parte integrante del contratto da stipularsi con l'impresa aggiudicataria;
- o) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere all'appalto e che le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate sono state rese con la consapevolezza delle responsabilità cui può incorrere il dichiarante e l'autocertificante in caso di dichiarazioni ed autocertificazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- p) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire, nel termine di 30 giorni previsto dal capitolato, prova dell'avvenuta attivazione delle convenzioni con gli esercizi in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 18/11/05, nel numero indicato in sede di offerta tecnica;
- q) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni delle quantità, in aumento o in diminuzione, da fornire per tutto il periodo contrattuale, senza che la ditta abbia a pretendere nulla, anche in riferimento ai limiti di spesa previsti dalla Stazione appaltante per le singole annualità;
- r) di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per ogni attività o adempimento da effettuare, in relazione all'espletamento della gara in oggetto.
- s) Eventuale motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente attestante quali parti dell'offerta tecnica e/o economica e delle informazioni fornite a giustificazione delle offerte economiche presentate costituiscono segreti tecnici o commerciali. La dichiarazione dovrà essere allegata qualora il concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all'accesso agli atti alcune parti dell'offerta, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e come da dichiarazione:
 - di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della L. 241/90 e del D.P.r. n. 184/2006, a consentirgli per tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara:**oppure**
 - di non autorizzare l'accesso per quelle parti relative all'offerta tecnica e/o economica per le informazioni fornite a giustificazione delle offerte presentate che saranno espressamente indicate, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti nella dichiarazione allegata alla documentazione.
- t) Impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione una sede operativa nel Comune di Napoli.

3) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla Camera di Commercio - CCIAA - di data non anteriore a mesi 6 (sei) dalla data di espletamento della gara, attestante l'esercizio dell'attività oggetto della gara da epoca non inferiore a tre anni dalla data del bando, con l'indicazione del numero attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, l'iscrizione all'attività oggetto della presente gara, i titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico; che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché la prescritta dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, Regolamento sui

procedimenti di rilascio delle comunicazioni ed informazioni antimafia **o dichiarazione sostitutiva** con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 e s.m.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del dichiarante, relativamente agli elementi di cui sopra;

4) REFERENZE BANCARIE rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell'impresa concorrente. Saranno ritenute non idonee tutte le dichiarazioni che contravvengono a detto requisito di inequivocabilità ossia le dichiarazioni che presentino frasi quali "senza impegno e garanzia, ecc";

5) CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, o dichiarazione sostitutiva con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 s.m.i., con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento, valido, del dichiarante, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, con la quale sotto la sua personale responsabilità dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure dichiara la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie indicandone i motivi. In caso di partecipazione in forma associata valgono le disposizioni di cui agli artt. 34. ss. D.Lgs. n. 163/2006 e quelle di cui al precedente articolo 5.

6) CERTIFICATO D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per accertare la regolarità contributiva, rilasciato dall'Ente competente **o dichiarazione sostitutiva** con le formalità di cui alla normativa vigente, D.P.R. 445/00 e s.m.i., con allegata copia di un documento di riconoscimento, valido, del dichiarante, resa dal legale rappresentante della Ditta, con la quale sotto la sua personale responsabilità, attesti la regolarità contributiva, assistenziale e assicurativa, di cui alla suddetta certificazione ed indichi il numero d'iscrizione I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.

7) ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE rilasciata dalla competente Agenzia dell'Entrate, per territorio **o dichiarazione sostitutiva** con le formalità di cui alla normativa vigente, DPR 445/00 e s.m.i., con allegata copia di un documento di riconoscimento, valido, del dichiarante, resa dal legale rappresentante della Ditta, con la quale, sotto la sua personale responsabilità attesti la regolarità del pagamento delle imposte e tasse, con l'indicazione e l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate competente per il proprio territorio.

8) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO - cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base d'asta, costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in P.zza Museo Galleria Principe di Napoli;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 Decreto Legislativo n.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto "cauzione definitiva", in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del d.lgs 163/2006;
- nell'ipotesi di versamento in contanti, dovrà essere prodotto, ed allegato all'istanza di partecipazione, l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione;
- la garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- Si applicano le disposizioni previste dall'art.75 comma 7 del d. lgs 163/2006 (riduzione del 50%

della cauzione provvisoria). Per poter usufruire del relativo beneficio in caso di partecipazioni in A.T.I. tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo.

- La cauzione in caso di RTI non costituita deve essere stipulata a nome dei componenti il raggruppamento.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito alle offerenti che non sono risultate aggiudicatane, contestualmente alla comunicazione dell'esito della gara, comunque entro trenta giorni dalla aggiudicazione.

9) IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:

a) se non ancora costituito

ciascuna ditta del costituendo raggruppamento deve inoltre allegare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente:

- indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento;
- impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria-capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; -impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs.n. 163/2006.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A", onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta tecnica e di quella economica.

b) se già costituito

deve essere fornito il mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata, con l'indicazione delle quote di partecipazione di ogni singola partecipante;

deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a firma del legale rappresentante della mandataria, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A" onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta tecnica e di quella economica.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, le dichiarazioni e le certificazioni (e/o dichiarazioni sostitutive) di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) devono essere sottoscritte e prodotte dal rappresentante legale di ciascuna ditta componente il raggruppamento.

La **BUSTA "B"** deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Una relazione dettagliata ed esaustiva contenente gli elementi ritenuti utili dal concorrente per consentire l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri, i fattori ponderali ed i coefficienti di cui al D.P.C.M. e al punto – Fattori ponderali e coefficienti dell'art. 4 del presente capitolato, con riferimento alle specifiche ed oggettive esigenze organizzative di innovazione tecnologica del servizio desumibili da tutte le indicazioni del presente capitolato, con riferimento a:

- rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: art. 6, comma 3, lettera **b)** del D.P.C.M.;
- progetto tecnico: art. 6, comma 3, lettera **c)** del D.P.C.M.;
- termine di pagamento agli esercizi convenzionati: art. 6, comma 3, lettera **d)** del D.P.C.M.;
- rete degli esercizi: art. 6, comma 3, lettera **e)** del D.P.C.M..

Il Progetto tecnico (art. 6, comma 3, lett. c) D.P.C.M.), deve illustrare, in modo dettagliato ed esaustivo le modalità di espletamento del servizio, secondo le indicazioni di cui al capitolato, con riferimento a:

- modalità di consegna dei buoni pasto con riferimento al livello di informatizzazione adottato;
- modalità di assistenza offerte al servizio della Stazione appaltante che intratterrà

- rapporti con l'aggiudicataria durante l'esecuzione del contratto;
- altri elementi di miglioramento delle condizioni minime per l'espletamento del servizio richieste nel capitolato con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
 - aggiornamento dell'elenco degli esercizi convenzionati;
 - fruibilità di collegamenti informatici;
 - attivazione di servizi on line;
 - sistemi tempestivi di blocco e rimborso dei buoni pasto, nel caso di furto degli stessi, in carico alla Stazione appaltante ed ai fruitori.

La BUSTA "C" deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica in bollo, così formulata:

- Dichiarazione sottoscritta, del legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita Iva, accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nella quale viene indicato, il prezzo offerto IVA esclusa, per ciascun buono pasto, in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara di €5,00 oltre IVA.
- Il prezzo offerto deve essere espresso in cifre e in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.
- L'offerta deve essere corredata delle giustificazioni pertinenti con l'oggetto della gara ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 163/06 relativi alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Nel caso di raggruppamento già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria del raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti.

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento **rispetto** all'importo posto a base di gara.

L'offerta non deve essere indeterminata o condizionata, né deve imporre restrizioni e deve contenere l'espresso impegno di una validità non inferiore a 180 giorni, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; di mantenere fisso ed invariato il prezzo fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

ART. 7 - Modalità di espletamento della gara.

1. La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice, nominata dall'Organo competente del Comune, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La Commissione provvederà, in seduta pubblica, nel giorno indicato nel bando di gara, all'insediamento e, previo accertamento dell'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità con i partecipanti, all'avvio delle operazioni di gara ed alla preliminare verifica della integrità e regolarità dei plichi pervenuti.

3. La Commissione procederà all'apertura dei plichi, provvedendo al riscontro della conformità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti contenuta nella Busta "A", finalizzata all'ammissione delle ditte alle successive fasi della gara. La Commissione ha la facoltà di convocare, per eventuali chiarimenti, i prestatori concorrenti, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006

La seduta sarà pubblica e ad essa potranno assistere i rappresentanti delle ditte concorrenti, o soggetti da questi appositamente delegati, muniti di formale atto di delega, cui dovrà essere allegato il documento di riconoscimento del delegante.

4) La Commissione, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, provvederà a richiedere ad un numero di offerenti, non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa presentando la documentazione prevista dal presente capitolato speciale di gara. Qualora la prova non venga fornita, si applicano le disposizioni dell'art. 48 citato. All'esito della verifica della documentazione amministrativa richiesta, l'elenco delle ditte concorrenti verrà trasmesso all'U.T.G. di Napoli ai sensi del protocollo di legalità

tra il Comune di Napoli e U.T.G. di Napoli.

5) Nella medesima seduta pubblica o in una successiva - della cui data la commissione darà comunicazione a mezzo fax alle sole ditte ammesse, verranno aperte le Buste "B" contenenti l'offerta tecnica. Dopo la verbalizzazione delle operazioni di verifica di regolarità e integrità delle buste, la Commissione dichiarerà sospesa la seduta pubblica, e procederà, in seduta riservata, alle valutazioni tecniche ed all'attribuzione dei punteggi in ossequio ai criteri sopra riportati.

6) La Commissione inoltre, qualora all'esito del controllo richiesto all'U.T.G. risultassero a carico del concorrente informative antimafia, procederà all'esclusione del concorrente (ditta individuale, consorzio, RTI.) dalla gara.

7) In successiva seduta pubblica – la cui comunicazione sarà fatta a mezzo fax alle ditte concorrenti, la Commissione darà lettura dei punteggi riportati per la Busta "B" e procederà all'apertura delle buste "C", contenenti l'offerta economica.

8) La commissione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 comma 5 D.Lgs. n. 163/06.

9) L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

10) Concluse le operazioni di attribuzione dei punteggi anche per le offerte economiche, la Commissione redigerà la graduatoria dei concorrenti, che tiene conto del punteggio riportato per l'offerta tecnica e quello riportato per l'offerta economica; provvederà, quindi, ad aggiudicare in via provvisoria la gara nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, e trasmetterà la documentazione ed i verbali all'Organo competente della Stazione Appaltante per i provvedimenti conseguenziali.

11) La Stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione. Nulla sarà dovuto alle Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto.

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto anche le clausole di cui al protocollo di legalità sottoscritto tra il Prefetto di Napoli ed il Comune.

In sede di stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà comunicare l'indirizzo della sede operativa nel Comune di Napoli.

In sede di stipula del contratto verrà fissata, entro i successivi dieci giorni, la data di inizio delle attività del servizio (inizio che in caso di urgenza e necessità potrà aversi anche nelle more della stipula del contratto, ma sempre dopo che risulti ultimata la verifica del possesso dei requisiti dichiarati, ed acquisita tutta la documentazione di rito prevista dal presente capitolato e dalle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il già citato protocollo di legalità sottoscritto dal Comune con il Prefetto di Napoli).

La stipula del contratto ai sensi degli artt. 2, lett. e) 7, del D.P.C.M., è subordinata, inoltre, alla circostanza che la ditta aggiudicataria fornisca la prova, entro il termine suindicato, di avere attivato il numero di convenzioni indicate in offerta; se la prova non viene fornita la ditta decade dall'aggiudicazione ed il servizio in argomento sarà affidato alla ditta che segue in graduatoria.

Il presente capitolato speciale e bando sono accessibili, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 163/2006, per via informatica ed elettronica sul sito www.comune.napoli.it.

Art. 9 - Referenti Servizio competente: Servizio Amministrazione Risorse Umane – Area Giuridica - tel./fax 0815515408.

Art. 10 - Requisiti degli esercizi convenzionati

1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto deve essere erogato, per conto della Ditta aggiudicataria, dagli esercizi con la stessa convenzionati ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M., che svolgono le seguenti attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. :
 - a) Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla L. 25/8/1991 n. 287, ed alle eventuali Leggi Regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
 - b) Le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art.5 , 1°comma, della L. 8/8/1985 n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.Lgs 31/3/1998 n. 114, ed alle eventuali Leggi Regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
2. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della L. 30/4/1962 n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio

ART. 11 - Requisiti dei buoni pasto

1. I buoni pasto:
 - a) Consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto €5,20;
 - b) Costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
 - c) Sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
 - d) Non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili, o convertibili in denaro;
 - e) Sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.
2. buoni pasto devono riportare:
 - a) il codice fiscale o la ragione sociale del Comune di Napoli;
 - b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
 - c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
 - d) il termine temporale di utilizzo
 - e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato,
 - f) la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".
3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

ART. 12 - Modalità di esecuzione del servizio

1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti del Comune di Napoli, attraverso esercizi convenzionati con la ditta medesima aventi i requisiti di cui all'Art. 10

del presente capitolato dietro presentazione, agli stessi esercizi, di appositi buoni pasto, forniti dalla stessa ditta, avente funzione di controllo e riscontro e con le caratteristiche indicate all'Art. 10.

2. La ditta dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all'art. 10.
3. La ditta dovrà comunicare al Comune l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato, e garantendo le stesse condizioni contrattuali.
4. I detti buoni pasto, raccolti in blocchetti da 20 e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente nelle mani dei dirigenti o dei soggetti dagli stessi formalmente incaricati, i cui nominativi, unitamente al budget assegnato, saranno preventivamente comunicati alla ditta.
5. La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dall'ufficio competente.
6. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico della ditta.

ART. 13 - Osservanza condizioni normative CCNL

1. Nell'esecuzione del servizio l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.

ART. 14 - Modalità di utilizzo dei buoni pasto

1. I dipendenti del Comune potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti.
2. In particolare il buono pasto:
 - Deve essere speso esclusivamente presso i gestori convenzionati esercenti attività di ristorazione mediante somministrazione di alimenti e bevande.
 - Dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nella apposita zincatura.
 - Non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente del Comune.
 - Non è cedibile, né cumulabile, né utilizzabile, quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi.
 - Non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo.
 - Non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati.
 - Comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il prezzo della consumazione.

ART. 15 - Obblighi dell'impresa aggiudicataria

1. la ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni ed assumere i seguenti impegni:
 - a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
 - b) adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 18/11/2005, entro i

tempi dallo stesso previsti;

- c) garantire ed impegnarsi che l'offerta sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal bando, dal presente capitolato e dal contratto;
- d) garantire e manlevare il Comune, al fine di tenere lo stesso indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra la ditta e i pubblici esercizi con la ditta convenzionata, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce all'attuazione della presente convenzione;
- e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art.11 del valore facciale di € 5,20, con cadenza mensile, in un'unica soluzione, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'ufficio competente del Comune, nelle quantità e qualità richieste, presso gli uffici specificati nell'ordine;
- f) garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
- g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
- h) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta tecnica rispettando le condizioni minime indicate nel bando, nel presente capitolato;
- i) fornire, ai soggetti abilitati alla ricezione, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nel territorio Comunale;
- j) aderire tempestivamente e comunque nei trenta giorni successivi alle richieste del Comune, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- k) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati, siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigente in materia;
- l) comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto della ditta, disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione;
- m) sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti al Comune nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsabili al prezzo indicato all'art. 17, secondo specifica richiesta del Comune;
- n) assicurare un collegamento informatico (e- mail ed eventuali altri) con il Comune per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento;
- o) attivare un servizio telefonico, dal lunedì al venerdì, almeno per sei ore al giorno nella fascia di apertura degli uffici dalle 9,00 alle 16,00 , dedicato al Servizio competente, per il rilascio di informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio e agli obblighi contrattuali;
- p) predisporre apposite bolle di consegna su cui acquisire l'attestazione, corredata della data di consegna, sottoscritta dal soggetto ricevente, che il numero di buoni pasto indicato nel medesimo documento corrisponde a quello effettivamente fornito, rilasciarne copia al soggetto consegnatario;

- q) fornire, mensilmente, attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, riepilogante il numero ed il corrispondente importo dei buoni pasto consegnati a ciascun Servizio, nonché l'aggiornata quota residuale dell'importo appaltato;
- r) allegare a ciascuna fattura copie delle relative bolle di consegna sottoscritte per ricezione dai soggetti all'uopo abilitate;
- s) garantire la validità del buono pasto fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione;
- t) di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali sub appaltatori o fornitori (art. 4 Protocollo di legalità tra Comune di Napoli e U.T.G. di Napoli);

ART. 16 - Divieto di cessione e subappalto

1. Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto nonché di subappalto dello stesso.

ART. 17 - Prezzo

1. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dal Comune ed effettivamente consegnato dalla ditta, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a €5,20
2. Il prezzo si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato.
3. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

ART. 18 - Pagamenti

1. Il pagamento delle somme dovute all'impresa aggiudicataria viene eseguito entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e previa attestazione, da parte del Servizio competente della regolare esecuzione delle prestazioni.
2. La ditta aggiudicataria alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante:
 - a) il riferimento all'ordinativo emesso dal Comune;
 - b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l'indicazione della relativa numerazione,
 - c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
 - d) l'aliquota IVA come per legge.
3. Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario, nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento, o in quello diverso eventualmente concordato con la ditta aggiudicataria.
4. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte della ditta, di tutte le condizioni contrattuali ed all'esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Amministrazione.
5. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperati le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 19 - Controlli sulla utilizzazione dei buoni pasto

1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire su richiesta del Comune un tabulato concernente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni, conseguenti ai rimborsi effettuati ai ristoratori nelle precedenti scadenze e fatte salve le ulteriori e più complete precisazioni indicate in sede di offerta:

- a) Mese di riferimento del tabulato;
- b) Codice dell'ufficio;
- c) Codice di sede;
- d) Codice dell'esercizio dove è stato consegnato il buono;
- e) Numero di serie del buono pasto , facente parte dell'emissione mensile di ogni singolo ufficio;
- f) Quantità dei buoni pasto rimborsati suddivisi per sede;
- g) Importi parziali e totali per l'esercizio dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento.

ART. 20 - Controlli quantitativi e qualitativi

- 1. Il Comune si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla ditta appaltatrice alle prescrizioni del capitolato di appalto e del contratto.
- 2. Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dalla ditta ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e del Comune

ART. 21 - Cauzione definitiva

- 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire deposito cauzionale definitivo infruttifero ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06
- 2. Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune , nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere;
- 3. Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune;
- 4. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

ART. 22 - Registrazioni e spese

- 1. Tutte le spese inerenti alla registrazione del contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti o future saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 23 - Inadempienze e penalità

- 1. Inadempiimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal Servizio competente alla ditta aggiudicataria, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 2. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali ad insindacabile giudizio del suddetto Servizio, saranno definitivamente applicate.

3. Il Comune potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui all'art.24.
5. La ditta aggiudicataria non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune.
6. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni dieci, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dagli uffici di tutto il Comune, rapportato alla media del trimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art.24, punto 4 . In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la ditta pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art.20 . Nel caso di errore nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la ditta, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per il Comune. Nel caso la ditta non garantisca l'adempimento di cui all'art.15 (obblighi dell'aggiudicatario) comma 1, lettere f), g), h), k), l) e n), si applicherà una penale da €100,00 fino ad un massimo di €500,00 per ogni singola contestazione. Nel caso la ditta non garantisca l'adempimento di cui all'art.15 (obblighi dell'aggiudicatario) comma 1, lettere i) e j), si applicherà una penale da € 20 fino ad un massimo di € 50 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. Verificare le altre aggiunte
7. Restano a carico della suddetta ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.
8. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18/11/2005, il Comune procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.

ART. 24 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio del Comune ove ricorrano inadempienze della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.
2. Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:
 - 1) Qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
 - 2) Qualora la ditta non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18/11/2005 nei termini previsti;
 - 3) Ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
 - 4) Qualora la ditta sospende o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 giorni, qualora arrechi grave nocumento al Comune;
 - 5) In caso di fallimento della ditta;
 - 6) Qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare,

- 7) Qualora la ditta superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato, come determinate dall'art.23 ;
 - 8) Nel caso si accerti che la ditta non rispetti gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica, con riferimento al numero degli esercizi convenzionati ed ai requisiti relativi al rapporto con i dipendenti e alle distanze; in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto ed in relazione al termine per il pagamento;
 - 9) In caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
 - 10) In caso di mancata comunicazione di cessione della ditta
 - 11) In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente
 - 12) Nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 20/01/2005 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli.
3. La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.
 4. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.
 5. in caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dall'art.18 comma 5.

ART. 25 - Trattamento dei dati personali

1. L'impresa aggiudicataria acconsente ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.e i. al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze della gara, nonché per la stipulazione del contratto.

ART. 26 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. la ditta aggiudicataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative:
 - a) responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro procurato nell'espletamento del servizio, con il limite di €2.000.000,00 per ogni danno a persone e di €1.000.000,00 per danni a cose; la copertura deve essere esente da franchigia;
 - b) a copertura dei rischi in itinere, con un massimale non inferiore a €300.000,00 in caso di morte per persona e non inferiore a €300.000,00 in caso di invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto; la copertura deve essere esente da franchigia.
2. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, aggressioni.

ART. 27 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del contratto di appalto in oggetto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi dell'art. 29, comma 2, codice procedura civile, escludendo la competenza di altro giudice.

ART. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal bando di gara, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.